

Scheda informativa sulle assicurazioni sociali per il personale operativo e il personale assoggettato a un CCL

Ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2025

La presente scheda informativa è parte integrante del contratto di lavoro ed è valida fino a revoca. Se un CCL valido contiene disposizioni diverse, si applicano le condizioni del CCL.

AVS/AI/IPG/AD	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
AVS	4,35%	4,35%	8,7%
AI	0,7%	0,7%	1,4%
IPG	0,25%	0,25%	0,5%
AD	1,1% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00;	1,1% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00;	2,2% per reddito annuo fino a CHF 148'200.00;
Totale	6,4%	6,4%	12,8%

AZA (Ausgleichskasse der Zürcher Arbeitgeber, cassa di compensazione dei datori di lavoro di Zurigo) è la cassa di compensazione responsabile per VebeGo. <http://www.aza.ch>

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Infortunio non professionale (INP)* <small>a partire da 8 ore di lavoro per settimana</small>	0,0%	1,26%	1,26%
Infortunio professionale (IP)**	0.9890%	0,0%	0.9890%

L'assicurazione contro gli infortuni è stata stipulata con la Suva per i rischi di infortunio professionale e non professionale.



**** Assicurazione contro gli infortuni professionali (IP)**

Tutti i dipendenti sono obbligatoriamente assicurati dal loro datore di lavoro contro gli infortuni professionali.

*** Assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP)**

I dipendenti che lavorano **più di 8 ore** a settimana sono inoltre obbligatoriamente assicurati dal loro datore di lavoro contro gli infortuni non professionali. Un'eventuale copertura infortunio stipulata presso la propria cassa malati può quindi essere disdetta.

I dipendenti che lavorano **meno di 8 ore** a settimana **non** sono assicurati dal loro datore di lavoro contro gli infortuni non professionali. Questi dipendenti devono assicurarsi presso la loro cassa malati. In caso di incapacità lavorativa a causa di infortunio, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario al 100% il giorno dell'infortunio. A partire dal 2° giorno dall'infortunio, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario all'80% (a tempo indeterminato).

A partire dal terzo giorno successivo all'infortunio, la Suva versa al datore di lavoro indennità giornaliera pari all'80% del salario annuo massimo assicurato secondo la LAINF.

In caso di impedimento parziale al lavoro, durante questo periodo l'indennità giornaliera per infortunio viene corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.

Se l'assicurazione contro gli infortuni respinge il caso, valgono gli obblighi di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia IGM	Contributo del datore di lavoro	Contributo del lavoratore	Totale
Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia	1,544%	1,544%	3,0880%

L'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera è stata stipulata con Allianz. In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia, il/la collaboratore/collaboratrice ha diritto alla continuazione del pagamento del salario all'80% per 730 giorni a partire dal 1° giorno di malattia, o dal 3° giorno di malattia per i collaboratori CCL con salario orario. I collaboratori in età AVS ricevono le stesse prestazioni per un massimo di 180 giorni, ma solo fino al compimento del 70° anno di età.

A partire dal 31° giorno dopo l'inizio dell'inabilità al lavoro, Allianz versa al datore di lavoro indennità giornaliera pari all'80% del salario annuo assicurato.

In caso di impedimento parziale al lavoro, durante questo periodo l'indennità giornaliera per malattia viene corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.



Se l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia respinge il caso, valgono gli obblighi di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

Gravidanza

In caso di incapacità lavorativa certificata dal medico durante la gravidanza, il salario continua ad essere versato come caso di malattia. La prosecuzione del pagamento del salario dura fino all'inizio del congedo di maternità.

Maternità

A partire dal **1° gennaio 2025**, tutte le dipendenti hanno diritto a **16 settimane di congedo maternità** (112 giorni), con prosecuzione del pagamento del salario all'80% dell'ultimo mensile percepito. Per le collaboratrici retribuite a ore, viene preso come riferimento il salario medio degli ultimi sei mesi.

Durante le prime 14 settimane, la cassa di compensazione versa al datore di lavoro indennità giornaliera pari all'80% del salario AVS, fino ad un massimo di 220,00 franchi al giorno, in conformità con la legge federale sull'indennizzo in caso di perdita di guadagno (IPG, RS 834.1).

Disposizioni cantonali possono prevedere prestazioni maggiori.

Servizio militare e assenze simili

Durante le assenze dovute a servizio militare, servizio civile o di protezione civile fino ad un massimo di 4 settimane per anno solare, lo stipendio continua ad essere pagato all'80%. Fanno eccezione la scuola reclute e la ferma continuata, la cui retribuzione è illustrata qui di seguito.

Per i servizi militari che superano le quattro settimane e durante la scuola reclute e la ferma continuata, viene versato l'80% del salario per un **tempo limitato** (secondo le tabelle per la continuazione del pagamento del salario). In seguito, al dipendente vengono versate solo ed esclusivamente le indennità giornaliera IPG.

I dipendenti che prestano servizio hanno diritto all'indennità prevista della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (IPG). L'indennità viene corrisposta per giorno di servizio e versata al datore di lavoro.

I contratti collettivi di lavoro possono prevedere prestazioni maggiori.

Congedo di paternità

A partire dal giorno della nascita del proprio figlio, il padre ha diritto ad un congedo retribuito di 2 settimane (10 giorni lavorativi), a condizione che abbia diritto all'indennità conformemente alla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Il congedo deve essere fruito entro 6 mesi dal giorno della nascita. I giorni di congedo possono essere presi consecutivamente o singolarmente.

Durante il congedo di paternità, lo stipendio continua ad essere pagato all'80%. Le indennità IPG vengono versate al datore di lavoro.

Congedo parentale - congedo per l'assistenza ai figli con gravi problemi di salute



I dipendenti che devono assistere un figlio la cui salute è gravemente compromessa a causa di una malattia o di un infortunio hanno diritto a un congedo retribuito di un massimo di 14 settimane per evento, a condizione che abbiano diritto all'indennità prevista dalla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Se anche l'altro genitore svolge un'attività lucrativa dipendente, il congedo può venir suddiviso tra entrambi i genitori, che hanno così diritto ad un massimo di 7 settimane di congedo ciascuno. I genitori possono anche scegliere una diversa suddivisione del congedo. Il congedo deve essere fruito entro 18 mesi, a partire dal giorno in cui viene percepita la prima indennità giornaliera.

Durante il congedo parentale, lo stipendio continua a essere pagato all'80%. Le indennità IPG vengono versate al datore di lavoro.

Cassa Pensione della VebeGO Svizzera

Chi è assicurato presso la Cassa Pensione della VebeGO Svizzera?

Per essere assicurati presso la Cassa Pensione della VebeGO Svizzera sono necessari i seguenti requisiti:

- La durata dell'impiego supera i tre mesi o la durata complessiva di più impieghi è superiore a tre mesi complessivi e le interruzioni non superano i tre mesi.
- La persona compie i 18 anni di età nell'anno in corso e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento AVS (64 anni e 3 mesi per le donne e 65 anni per gli uomini).
- Lo stipendio annuale (componenti salariali occasionali escluse) supera il salario minimo LPP di CHF 22'680.

Trasferimento delle prestazioni di libero passaggio

Ai sensi dell'art. 4 della Legge sul libero passaggio (LFLP), tutte le prestazioni accumulate in precedenti fondi pensionistici devono essere trasferite alla nuova cassa pensione. I dipendenti assicurati sono quindi responsabili del trasferimento di tutti i loro averi pensionistici alla Cassa Pensione della VebeGO Svizzera. Per far questo inoltreranno il bollettino di pagamento agli enti pensionistici e/o di libero passaggio presso i quali sono depositati i loro averi.

Ulteriori informazioni sulla Cassa Pensione della VebeGO Svizzera sono disponibili al seguente link www.vebeGO-pk.ch

Zurigo, gennaio 2025

Great work

Vebe^{go} SA
Albisriederstrasse 253
8047 Zurigo

T +41 (0)41 43 322 94 94
Info@vebe^{go}.ch
www.vebe^{go}.ch